



IVA su certificato preliminare requisiti patente di guida: nota della Commissione Fisco FIMMG

Ad integrazione di una precedente comunicazione inerente la legge del 29.07.2010, n°120, apportante modifiche al codice della strada, con l'introduzione obbligatoria del certificato preliminare ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il rinnovo o il conseguimento della patente di guida per i veicoli a motore, si consigliava, in via prudenziale, di assoggettare ad IVA i corrispettivi derivanti dalle predette prestazioni mentre alla luce delle recenti posizioni assunte dall'Agenzia delle Entrate, tale orientamento deve ritenersi superato.

In considerazione della sostanziale omogeneità delle predette prestazioni sopra descritte con le prestazioni sanitarie di diagnosi, di cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio dell'attività professionale sanitaria, alle stesse si renderà applicabile il medesimo regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto disposto dall'art. 10, n°18 del D.P.R. n°633 del 1972.

Ciò premesso, si rende noto che la FIMMG resta, comunque, in attesa della risposta dell'interpello, presentato ai sensi dell'art.11 della legge n°212 del 2000, al fine di far attribuire, da parte dell'Agenzia delle Entrate, all'orientamento sopra offerto una valenza nazionale.

Carmin Scavone

Coordinatore Commissione Fisco

21/12/10